

STATUTO

LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREVALCORE BO VIA LIGABUE
215/1

Numero REA: BO - 433789

Codice fiscale: 02363141207

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N. 1733	
STATUTO DELLA COOPERATIVA	
"LA PICCOLA CAROVANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
DENOMINAZIONE DURATA	
ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - NORMATIVA APPLICABILE	
È costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, la società cooperativa denominata	
"La Piccola Carovana - Società Cooperativa Sociale".	
La società ha sede nel Comune di Crevalcore (Bologna), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
Il trasferimento della sede legale, o delle eventuali sedi secondarie, nell'ambito del medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dello Statuto e potrà essere deciso semplicemente dall'Organo Amministrativo, il quale, inoltre, ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio: succursali, agenzie, depositi, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).	
Il trasferimento della sede legale, o delle eventuali sedi secondarie, nell'ambito di un diverso Comune costituisce e/o comporta modifica dello Statuto e dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e/o statuto sociale.	
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali ed uffici in Italia ed all'estero.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
1	

relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La terminologia utilizzata nel presente statuto con declinazione maschile è da intendersi quale rivolta anche al genere femminile, in armonia con i principi di parità di genere sposati da La Piccola Carovana.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti ai sensi dell'art. 2437 co. 2 del c.c..

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa, conformemente all'Art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro; il suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Qualsiasi attività la Cooperativa svolga deve essere volta all'integrazione e alla tutela delle fasce più deboli, svantaggiate e protette, cui è rivolta l'attività stessa della Cooperativa.

Questo scopo è mosso da una particolare volontà dei soci di raggiungere, tramite la propria attività, un desiderio comune di pace e convivenza civile nella società nella quale e per la quale operano. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente con chiunque, su scala locale, nazionale e internazionale condivida gli stessi principi di fondo. Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa potrà quindi integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture aventi il medesimo scopo, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 4 - **CODICE ETICO**

Nell'esercizio delle proprie attività, la cooperativa, i suoi organismi, le strutture ed i singoli soci si attengono ai principi ed ai valori enucleati nel codice etico in vigore.

ART. 5 - **OGGETTO SOCIALE**

Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito all'articolo 3, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi sia servizi di carattere sociosanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere a) e b) dell'Art. 1 della Legge 381/1991.

Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa si impegnerà a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative a scopo plurimo.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza predusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività ed alla gestione della Cooperativa.

In relazione a ciò, in particolare in quanto previsto dalla **lettera a) dell'art.1 della Legge 381/1991**, la Cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- gestione di centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- gestione di centri educativi volti al sostegno scolastico ed alla creazione di attività e laboratori ludico ricreativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la cresci-

	ta di ogni individuo;	
	- promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazio-	
	ne della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevo-	
	le e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di biso-	
	gno;	
	- promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e con-	
	sulenza;	
	- gestione e promozione di attività e servizi di accoglienza, custodia e so-	
	cializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, oppure en-	
	tro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti	
	pubblici e privati;	
	- gestione e promozione di attività e servizi per l'infanzia effettuati presso	
	scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a	
	disposizione da enti pubblici e privati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantag-	
	gio;	
	- promozione e gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare con fi-	
	nalità sia assistenziale sia educativa;	
	- promozione e gestione servizi e centri di riabilitazione;	
	- organizzazione di attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di afferma-	
	zione dei loro diritti;	
	- gestione di strutture alberghiere e/o di strutture ricettive in genere, pub-	
	bliche e/o private, volta anche all'integrazione lavorativa di persone social-	
	mente svantaggiate e finalizzata all'implementazione di servizi so-	
	5	

7 di 47

	In relazione a quanto previsto dalla lettera b) dell'art.1 della Legge	
	381/1991 la Cooperativa intende poi realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate at-	
	traverso lo sviluppo e la gestione di attività agricole, industriali, commer-	
	ciali e/o di servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:	
	- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere	
	sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività la-	
	vorative dei partecipanti all'attività sociale;	
	- la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavo-	
	razione, nonché alla promozione ed alla vendita, in maniera stabile o tem-	
	poranea, in proprio o per conto terzi ricomprese nei settori indicati nel pre-	
	sente capo;	
	- l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione di strade e aree verdi e	
	forestali, pubbliche e private;	
	- la gestione di servizi di raccolta differenziata, selezione diretta dei mede-	
	simi prodotti, gestione di servizi di selezione di materiale proveniente da	
	raccolta differenziata;	
	- gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente	
	da raccolte differenziate;	
	- gestione di centri del riuso o attività finalizzata alla prevenzione dei rifiuti	
	compresa la possibilità di vendita diretta o on line dei beni recuperati;	
	- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente,	
	- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati citta-	
	dini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati diretta-	
	mente dalla Cooperativa o anche realizzati da terzi;	
	7	

	- la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o	
	florovivaistiche;	
	- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli,	
	compreso l'allevamento di animali;	
	- la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei	
	prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti	
	di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o	
	impianti sia mobili che immobili necessari o utili allo scopo;	
	- la gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla	
	produzione sia alla vendita di prodotti enogastronomici, compresa la pro-	
	duzione dei pasti da asporto;	
	- la gestione di attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar e-	
	dicole,)	
	- la realizzazione di metodiche innovative e alternative di sfruttamento del-	
	le risorse energetiche, attraverso l'acquisto e messa in opera di pannelli fo-	
	tovoltaici, pannelli solari e/o quant'altro offre e/o offrirà la tecnologia, la lo-	
	ro vendita, la loro installazione, il loro montaggio, la loro manutenzione e	
	riparazione nonché e/o da fonti rinnovabili;	
	- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pub-	
	bliche che private;	
	- la realizzazione di lavori di carpenteria e assemblaggio;	
	- l'assunzione di lavori di attività di trasporto merci per conto terzi anche	
	con mezzi propri;	
	- la predisposizione e lo svolgimento di servizi logistici e di gestione di ma-	
	gazzini;	
	8	

	- l'assunzione di lavori di trasloco, movimentazione merci e di facchinaggio;	
	- l'assunzione di lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civile ed industriale in edifici pubblici e privati, magazzini, immobili commerciali, strutture ospedaliere, socio sanitarie, scuole, caserme, alberghi, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc...;	
	- l'esecuzione di attività di lavaggio e pulizia interno ed esterno di mezzi conto terzi presso gli impianti gestiti dalla Cooperativa;	
	- noleggio a terzi degli impianti di lavaggio gestiti dalla Cooperativa;	
	- servizio di pesatura veicoli a favore di terzi presso impianti di pesatura gestiti dalla Cooperativa;	
	- gestione di distributori di carburanti con eventuali servizi accessori di lavaggio e riparazione veicoli;	
	- lo svolgimento di servizi di portierato, centralino e gestione corrispondenza presso strutture pubbliche e private, lo svolgimento di tutte le attività di controllo diurno e notturno agli ingressi a fiere e manifestazioni, a congressi, a esposizioni, a rassegne, ecc..., per il transito di persone e/o merci in conformità alle procedure poste in vigore dagli enti organizzatori e gestori;	
	- lo svolgimento delle attività di preallestimento degli stands fieristici quali: montaggio e smontaggio infrastrutture e pareti mobili;	
	- la gestione di servizi cimiteriali, funebri e delle lampade votive;	
	- la progettazione, sviluppo, manutenzione e vendita di software, nonché l'erogazione di servizi di assistenza informatica;	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto	
	9	

	che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento	
	degli scopi sociali di inserimento lavorativo.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui e-	
	sercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e previo ottenimen-	
	to dei necessari requisiti ed autorizzazioni previsti dalla legge.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici	
	o Privati, direttamente o indirettamente - anche in A.T.I. - per lo svolgi-	
	mento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione. La Cooperativa potrà inoltre avviare qualunque attività connessa	
	ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e conclude-	
	re tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Viene espressamente esclusa qualsiasi attività di intermediazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, i-	
	noltre, emettere obbligazioni, ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	10	

	locamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con appo-	
	sito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubbli-	
	co sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sen-	
	si dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	SOCI	
	ART. 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	Fra le categorie dei soci sono annoverati i:	
	- Soci operatori	
	- Soci volontari	
	- Soci finanziatori	
	Tra i soci operatori sono ricompresi i soci operatori persone svantag-	
	giate, di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.	
	Si precisa che La Cooperativa dovrà mantenere la percentuale minima "la-	
	voratori persone svantaggiate" di volta in volta prevista dalla legge; detti	
	11	

13 di 47

torizzazione dell'Organo Amministrativo.

ART. 7 - **MODALITÀ DELL'AMMISSIONE A SOCIO**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, al Codice etico, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali e di esplicitazione della consapevolezza che il mancato rispetto grave delle norme interne può comportare l'esclusione da socio e la rescissione per giustificato motivo del rapporto di lavoro subordinato;

c) categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo qui stabilito in Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi), né superiori al limite massimo fissato dalla Legge;

e) i soci operatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nell'eventuale regolamento.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:

1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale

	rappresentante;	
	2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;	
	3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;	
	4) Certificazione rilasciata dal Uffici Pubblici competenti attestante che la	
	società non è sottoposta a procedure concorsuali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indica-	
	te, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità	
	ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissio-	
	ne viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R., PEC e racco-	
	mandata a mano e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministra-	
	zione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicar-	
	la all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazio-	
	ne, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per	
	l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.	
	ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I Soci Cooperatori dovranno:	
	14	

- | |
|--|
| a) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa, |
| b) partecipare, fuori dall'orario di lavoro, ad un corso di formazione preliminare fornito dalla cooperativa, al fine di apprendere i rudimenti della realtà cooperativa sociale e dell'interesse mutualistico ad essa sotteso, |
| c) sottoscrivere una quota di capitale sociale del valore minimo corrispondente a quello deliberato dalla Assemblea Generale dei soci, |
| d) obbligarsi all'osservanza dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni, del codice etico, dei sistemi di gestione adottati, nonché procedure delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. |
| e) comunicare al Consiglio di Amministrazione in forma scritta lo svolgimento di attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali della Cooperativa. |

ART. 9 - **DIVIETI**

E' fatto assoluto divieto ai soci cooperatori di svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle della cooperativa, fatta salva l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Non rientrano nelle fattispecie oggetto del presente articolo incarichi assunti in altre società su espresso e formale mandato degli organismi della cooperativa.

ART. 10 - **DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 - **SOCI SPECIALI**

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente articolo, il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente articolo, il Consiglio d'Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo perio-

	do della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio d'Amministrazione, in conformità	
	con quanto previsto da eventuale regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, nei limiti e in coerenza con quanto stabilito dai di-	
	spositivi di legge in materia.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28 an-	
	che in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-	
	to sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'ART. 14 - ESCLUSIONE del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperato-	
	ri a condizione che, come previsto dall'eventuale regolamento e dalla deli-	
	17	

	bera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione a-	
	ziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	
	le modalità e con gli effetti previsti dall'ART. 7 - MODALITÀ DELL'AMMIS-	
	SIONE A SOCIO	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazio-	
	ne può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio	
	speciale secondo i termini e le modalità previste dall' ART. 14 - ESCLUSIO-	
	NE	
	RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusio-	
	ne e per causa di morte.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali o il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natu-	
	ra sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devo-	
	18	

no darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 48.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13 - **DECADENZA**

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:

- a) interdetti o inabilitati o falliti;
- b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- e) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

ART. 14 - ESCLUSIONE

L' esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, dei sistemi di gestione adottati, del Codice Etico, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate ivi incluse quelle convocate entro i gruppi di lavoro, dimostrando la completa mancanza d'interesse alla propria permanenza in società, posto che l' idoneità scusante della giustificazione prodotta sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali in assenza di specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti pesantemente in contrasto con il codice etico, i principi e l'organizzazione della cooperativa, danneggiando in modo sistematico gli interessi del gruppo di lavoro e la professionalità dei colleghi;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

	• che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	• che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	• il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	• che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	• che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ART. 15 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA	
	ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla co-	
	21	

municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente incrementato ai sensi dei successivi articoli 31 e 28 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, previa richiesta scritta dell'interessato.

ART. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 18 - MODALITÀ LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 – SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere

ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 20 – **CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 29 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 21 – **TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferi-

te esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 22 – MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al

numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 23 - **DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui

ART. 22 – MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI
SOCI FINANZIATORI.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 22, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà av-

venire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod.

civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte

di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprez-

zo.

**ART 24 - PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIEN-
DALE**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 23.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assem-

	blea stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare	
	i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con	
	facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deli-	
	berazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di a-	
	zioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	ART. 25 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante	
	votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i	
	soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi	
	lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate	
	in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto com-	
	patibili con le successive disposizioni del presente Statuto.	
	ART. 26 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emet-	
	tere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbli-	
	gazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ. In tal caso, con even-	
	tuale regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-	
	28	

	tivo valore nominale unitario	
	- le modalità di circolazione	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrisposio-	
	ne degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente	
	art. 25.	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	ART. 27 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Il trattamento economico corrisposto ai Soci Cooperatori durante l'eserci-	
	zio sociale avrà, come indice di riferimento, quanto previsto dal contratto	
	collettivo applicato ai sensi del regolamento interno.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, ti-	
	tolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio	
	stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed appro-	
	vato dall'assemblea ordinaria dei soci, in ottemperanza delle disposizioni	
	della Legge n.142/2001.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico,	
	produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo	
	stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno potrà inoltre definire:	

	- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento	
	nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi	
	- le modalità per dare luogo alla costituzione di fondi aziendali di investi-	
	mento da utilizzare per azioni di consolidamento, salvaguardia e sviluppo	
	della cooperativa e della occupazione dei soci anche mediante la previsio-	
	ne di interventi di modifica parziale e temporanea dei trattamenti retributi-	
	vi e normativi.	
	ART. 28 - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consi-	
	glio di amministrazione, l'erogazione del ritorno ai soci cooperatori, nel ri-	
	spetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare	
	la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare	
	loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrat-	
	tuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 29 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	30	

	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci operatori, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi);	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi);	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero centesimi) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	

ART. 30 - VERSAMENTO E CARATTERISTICHE AZIONI

Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante 50% (cinquanta per cento) nel termine massimo di mesi 6 (sei).

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 31 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 28 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci
sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo
le modalità stabiliti dal presente statuto e dalla vigente normativa;

d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi sopra indicati.

ART. 32 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della Società:

a) l'Assemblea dei Soci,

b) il Consiglio di Amministrazione,

c) il Presidente,

d) il Collegio dei Sindaci,

e) il Comitato di Direzione.

ART. 33 – ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche
fuori della sede sociale, purché in Italia.

ART. 34 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordi-
narie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'o-
ra della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in
un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, pec o altro mezzo idoneo a
garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto
di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti fi-
nanziari privi del diritto di voto, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunan-
za.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quel-

	la obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma	
	di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando	
	ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'orga-	
	no di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di am-	
	ministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di	
	controllo.	
	ART. 35 - ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabi-	
	landone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi plu-	
	riennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina degli Amministratori;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed ai Sindaci e all'eventuale Revisore Contabile e/o Legale;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la li-	
	34	

	mitazione del diritto di opzione;	
	10) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristomi a ciascun socio in conformità a quanto previsto dal presente statuto e dai relativi regolamenti;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo ;	
	2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;	
	3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	ART. 36 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza as-	

soluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 37 – **VOTAZIONI**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano

ART. 38 – **DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 11 del presente statuto.

I soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 39 – **VERBALI**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente

dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale, tra l'altro, deve riassumere, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART. 40 – **ASSEMBLEE SEPARATE**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto

dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da eventuale regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 41 - **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, da tre a undici, eletti dall'assemblea; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori possono essere rieletti, senza limitazione di numero di mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese solo a condizione che essi siano previamente e formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperato-

	ri ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse ca-	
	tegorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha	
	nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uo-	
	po da eventuale regolamento elettorale.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e	
	adotta tutte le opportune deliberazioni in ordine all'organogramma ed al	
	funzionigramma operativi della Cooperativa; elegge inoltre i dirigenti ed i	
	quadri con specifici provvedimenti di cui deve essere data formale comu-	
	nicazione alla as- semblea dei soci.	
	Il C.d.A. ha tutti i poteri attinenti la gestione della società salvo quelli e-	
	spressamente riservati all'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, quan-	
	do vi sia fatta domanda, da almeno un numero di Consiglieri superiore al	
	50% (cinquanta per cento).	
	Le adunanze sono valide quando sia stata elaborata e diffusa una nota	
	dettagliata degli argomenti in discussione e delle proposte di deliberazione	
	e ove vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni	
	sono normalmente palesi.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni suoi componenti.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad	
	un massimo di cinque membri. Il consiglio, con delibera di istituzione degli	

organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Possono essere altresì nominati direttori.

L'organo amministrativo può deliberare la nomina amministratori delegati o procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ART. 42 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta almeno dal 50% (cinquanta per cento) dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono

rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri sia per i sindaci.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

ART. 43 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di direzione della Cooperativa ed espressione dei diversi settori, viene eletto in blocco, fatta salva la necessità di rispettare i principi di rappresentanza delle diverse componen-

	ti sociali di cui al presente Statuto.	
	In caso di presentazione di più liste, i seggi verranno attribuiti alla lista che	
	ha ottenuto almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti validi.	
	In sede di elezione degli organismi, tutti i soci aventi diritto al voto posso-	
	no candidarsi al governo della cooperativa.	
	Al momento della scadenza del mandato del consiglio in carica, l'assem-	
	blea elegge una commissione elettorale e di garanzia che provvede ad or-	
	ganizzare le operazioni di voto e di scrutinio e garantisce la correttezza del-	
	la procedura.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.	
	Art. 44 - COMITATO DI DIREZIONE	
	Il CdA può eleggere un Comitato di Direzione a cui conferisce in sede di	
	nomina durata, specifici compiti e poteri.	
	Il Comitato di Direzione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che	
	comprendono obbligatoriamente il Presidente ed il Direttore.	
	ART. 45 - PRESIDENTE	
	Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la fir-	
	ma sociale della società e compie tutti gli atti inerenti tale funzione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i	
	propri poteri in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Con-	
	siglio, nonché con speciale procura ad impiegati della Società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni	
	spettano al Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento sia del	
	Presidente che del Vice Presidente il CdA potrà delegare un amministrato-	

	re.	
	ART. 46 - DIRETTORE GENERALE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Ge-	
	nerale	
	La direzione generale viene assegnata con i poteri e il termine di scaden-	
	za definita nella nomina.	
	ART. 47 - COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma	
	1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, compo-	
	sto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata	
	ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il	
	presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della cari-	
	ca. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamen-	
	to.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società con-	
	trollate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Pos-	
	sono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società con-	
	43	

	trollate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamen-	
	to generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sin-	
	daci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi	
	di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in	
	una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,	
	c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualisti-	
	ca.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artico-	
	li 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	ART. 48 – CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la co-	
	operativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale	
	e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'inter-	
	vento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbi-	
	tro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui luogo ha sede la Coope-	
	rativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dal-	
	la richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto desi-	
	gnato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dal-	
	la parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la	

società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irituale secondo diritto).

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 49 – SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 50 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 51 – REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione e-

Firmato: DANIELE BERGAMINI, GIUSEPPE IZZO GUALANDI, NO-
TAIO.